

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO — AFFARI INTERNI
E DI CULTO — ENTI PUBBLICI

LXXXII.

SEDUTA DI VENERDÌ 13 OTTOBRE 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RICCIO

INDICE	PAG.	PAG.
Comunicazioni del Presidente:		
PRESIDENTE	900	
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		
Norme per l'assistenza degli orfani dei caduti per causa di servizio ordinario, militare o civile. (3273)	900	
PRESIDENTE	900, 901	
BORIN	900, 901	
MATTARELLI GINO, <i>Relatore</i>	900	
PUCCI ERNESTO	901	
SCALFARO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	900, 901	
VERONESI	900	
Proposta di legge (Seguito della discussione ed approvazione):		
BARBI: Aumento del contributo dello Stato a favore dell'Ente autonomo per la valorizzazione dell'Isola d'Ischia (E.V.I.) (<i>Urgenza</i>). (2640)	902	
PRESIDENTE	902, 903, 905, 906	
FERRI	906, 907	
RUSSO SPENA, <i>Relatore</i>	902, 904	
SANNICOLÒ	907	
SEMERARO, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i>	902, 904, 906	
VERONESI	904, 905	
		Disegno di legge (Rinvio della discussione):
		Aumento del contributo annuo per il funzionamento della Unione nazionale mutilati ed invalidi per servizio. (3274)
		907
		PRESIDENTE
		907, 908
		BORIN
		907, 908
		SCIOLIS, <i>Relatore</i>
		907
		Proposta di legge (Rinvio della discussione):
		GAGLIARDI ed altri: Norme integrative e modificative del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042, sul riordinamento delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo. (2904).
		908
		PRESIDENTE
		908
		Votazione segreta:
		PRESIDENTE
		908

La seduta comincia alle 9,40.

VERONESI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunica che per la presente seduta il deputato Colitto è sostituito dal deputato Ferioli.

Discussione del disegno di legge: Norme per l'assistenza degli orfani dei caduti per causa di servizio ordinario, militare o civile (3273).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per l'assistenza degli orfani dei caduti per causa di servizio ordinario, militare o civile » (3273).

Il Relatore, onorevole Mattarelli Gino, ha facoltà di svolgere la relazione.

MATTARELLI GINO, Relatore. Il disegno di legge in esame propone l'estensione anche agli orfani dei caduti per causa di servizio di tutte le norme attualmente esistenti a favore dei caduti per causa di guerra. Infatti, con la legge del 15 luglio 1950, n. 539, si stabilì, in linea di principio, che i benefici spettanti, secondo le disposizioni allora vigenti, ai mutilati ed invalidi di guerra, nonché ai congiunti dei caduti in guerra, venissero riconosciuti anche in favore dei mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio.

Successivamente, data la complessità ed il numero dei provvedimenti che riguardavano i mutilati ed invalidi, vennero varate alcune leggi speciali per l'estensione di singole agevolazioni o benefici. Con l'articolo 5 della legge 3 aprile 1958, n. 474, i mutilati e invalidi per servizio ed i congiunti dei caduti per servizio vennero parificati, rispettivamente, ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra per quanto riguarda l'estensione, a queste categorie di cittadini, dei benefici per l'ammissione ai pubblici concorsi.

Però, con queste norme, non vennero estese ai congiunti dei caduti per causa di servizio alcune provvidenze di carattere assistenziale che, naturalmente, richiedono una certa spesa. Mentre, per quanto riguarda i mutilati per servizio, sono stati apprestati gli strumenti legislativi ed i mezzi finanziari per dare attuazione alle norme sopra riportate, invece, per gli orfani dei caduti per servizio, l'estensione dei benefici — di cui in atto usufruiscono gli orfani dei caduti in guerra — è stata limitata al collocamento al lavoro, alle agevolazioni scolastiche, alla preferenza nei pubblici concorsi. Altre forme di assistenza, come l'ammissione ai collegi, i

contributi nelle spese per il conseguimento dei titoli di studio ed altre provvidenze del genere, non erano state previste.

Con il disegno di legge, che stiamo ora discutendo, si parificano completamente gli orfani dei caduti per causa di servizio agli orfani dei caduti per causa di guerra, anche in questo campo.

Questa Commissione ha già avuto occasione di esaminare o proposte o disegni di legge che miravano a parificare alla categoria dei caduti in guerra o mutilati di guerra oppure dei congiunti di caduti quella dei caduti, mutilati o congiunti di caduti per causa di servizio. Si tratta, quindi, di completare la parificazione dei benefici per l'una e per l'altra categoria.

Devo, anche, aggiungere che la Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole al provvedimento in esame. Pertanto, prego la Commissione di voler approvare il presente disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il rappresentante del Governo, onorevole Scalfaro ha chiesto di parlare. Ne ha facoltà.

SCALFARO, Sottosegretario di Stato per l'interno. A nome del Governo ringrazio la Commissione e prego di voler approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

« Nel bilancio del Ministero dell'interno è stanziato un contributo annuo di lire 200 milioni da destinarsi all'assistenza degli orfani dei caduti per servizio ordinario, militare o civile, in applicazione dell'articolo 5 della legge 3 aprile 1958, n. 474 ».

VERONESI. Chiedo un chiarimento sull'aggettivo « ordinario » aggiunto alla parola « servizio » come a contrapposizione di altri servizi. Che cosa vuol dire in questo caso la parola « ordinario »? Che cosa si intende aggiungere o togliere con questa specificazione?

PRESIDENTE. Forse per trovare una risposta ci conviene consultare la legge 3 aprile 1950. Credo ci siano varie categorie di orfani.

BORIN. Ho qui davanti ai miei occhi quella legge. Posso assicurare che vi è compreso un vastissimo elenco. Praticamente sono rappresentati tutti...

SCALFARO, Sottosegretario di Stato per l'interno. Sarei del parere di non mutare la formula usata dal Governo, in quanto trattasi

di una espressione ormai entrata nell'uso comune e cambiarla potrebbe dare adito a incertezze. D'altro lato, ammettendo che la pensione si dà agli orfani dei caduti, con il termine « ordinario » è da supporre che si voglia escludere qualche altro servizio, per esempio quello « straordinario ». Evidentemente, a questo punto, si potrebbe osservare: è proprio indispensabile scrivere « ordinario », dato che subito dopo è detto « per servizio ». Il « servizio » vuole soltanto indicare un rapporto giuridico, indipendentemente dal fatto che sia, poi, ordinario, straordinario o meno. Quando ci si trova con queste formule, io non discuto mai perché, evidentemente, hanno una loro tradizione ed una accezione generale, e temo che il toglierle faccia nascere incertezze e discussioni. Una certa pratica della interpretazione delle leggi mi fa dire che è bene non mutare le formule ormai recepite nell'uso.

PRESIDENTE. L'articolo 5 della legge 3 aprile 1958, n. 474, al quale si richiama l'articolo 1 di questo disegno di legge parla soltanto di caduti per servizio, cioè dice che i mutilati ed i congiunti dei caduti per servizio sono parificati, rispettivamente, ai mutilati e congiunti dei caduti in guerra, ai fini della corresponsione dei benefici stabiliti per questa categoria di cittadini.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Mi domando se la Commissione desideri avere dei chiarimenti, che io non sono in grado di fornire in questo momento e, quindi, rinviare il seguito della discussione di questo disegno di legge o la Commissione ha soltanto preoccupazione che questo « ordinario » non sia limitativo e, allora, passiamo all'esame dei singoli articoli, con l'intesa che nell'ipotesi in cui questo « ordinario » risultasse essere realmente limitativo, lo toglieremo. Personalmente sono del parere di lasciare tutto com'è.

PUCCI ERNESTO. La dizione « ordinario » deve avere un significato ed un contenuto. Quindi, secondo me, esclude gli orfani dei caduti per servizio straordinario o altro. Conseguentemente, o vogliamo chiarire in forma più precisa la portata di questa norma, eliminando il termine « ordinario » o rinviando il seguito della discussione. Io penso che bisogna approfondire la questione ed escludere, secondo me, il termine « ordinario », perché ci può bene essere il caso di una persona che in servizio non ordinario ma occasionale subisca un sinistro ed i congiunti, anche in questa situazione, devono godere dei benefici di cui alla presente legge.

BORIN. Si tratta di stabilire che cosa significa « ordinario ». Vorrei riferirmi alle pensioni che vengono date ai congiunti di militari caduti in tempo di pace: si chiamano pensioni ordinarie in quanto si riferiscono ad attività svolte in tempo di pace. Perché, se si tratta di tempo di guerra, abbiamo le pensioni di guerra. Quindi, pensioni ordinarie o privilegiate ordinarie, vuol dire pensioni date a coloro i quali, come militari, sono caduti in tempo di pace per ragioni inerenti al loro servizio militare. Conseguentemente, penso che questo termine « ordinario » per quanto riguarda le pensioni, dovrebbe stare in contrapposto a « di guerra ».

PRESIDENTE. Infatti, negli articoli 2 e 3 della legge del 1958, è usata la dizione di « ordinario », evidentemente in contrapposto a « di guerra » ma nell'articolo 5 richiamato dal disegno di legge che stiamo discutendo si parla soltanto di caduti per servizio.

BORIN. Tutti sappiamo che esistono le pensioni di guerra in contrapposto a quelle ordinarie. Noi, in questo disegno di legge, non vogliamo escludere alcuna categoria di persone per cui sarà opportuno usare la formula: « gli orfani dei caduti per servizio, militari e civili ». Mi pare la dizione più completa.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Ho chiesto, ora, per telefono dei chiarimenti all'ufficio legislativo del Ministero. Il termine « ordinario » sta solo a distinguere questa categoria di assistiti dagli orfani di guerra. Il termine non è indispensabile e può anche venir soppresso.

PRESIDENTE. Il deputato Veronesi ha presentato il seguente emendamento soppressivo:

« All'articolo 1 sopprimere le parole: ordinario, militare e civile ».

Trattandosi di emendamento soppressivo pongo in votazione il mantenimento del testo.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 che, dopo l'emendamento soppressivo testé approvato, risulta così formulato:

ART. 1.

Nel bilancio del Ministero dell'interno è stanziato un contributo annuo di lire 200 milioni da destinarsi all'assistenza degli orfani dei caduti per servizio, in applicazione dell'articolo 5 della legge 3 aprile 1958, n. 474.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

ART. 2.

Il Ministero dell'interno determina le modalità per l'attuazione dell'assistenza di cui all'articolo 1 e, ove occorra, stipula apposita convenzione, sentita l'Unione nazionale mutilati per servizio, con idoneo ente assistenziale per lo svolgimento, sotto la propria vigilanza, di detta attività.

In tal caso farà parte del Consiglio di amministrazione dell'Ente prescelto, per quanto attiene ai servizi di cui sopra, un membro nominato dal Ministro dell'interno, su terna proposta dall'Unione nazionale mutilati per servizio.

Non essendovi osservazioni o emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3. Ne do lettura:

ART. 3.

All'onere di lire 200.000.000, derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1961-62, si provvederà mediante riduzione dello stanziamento di parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Non essendovi osservazioni o emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione il nuovo titolo del disegno di legge che, in conseguenza degli emendamenti approvati, rimane così formulato:

« Norme per l'assistenza degli orfani dei caduti per causa di servizio ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato, a scrutinio segreto, in fine di seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Barbi: Aumento del contributo dello Stato a favore dell'Ente autonomo per la valorizzazione dell'Isola d'Ischia (E.V.I.) (Urgenza) (2640).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Barbi: « Aumento del contributo dello Stato a favore dell'Ente autonomo per la valorizzazione dell'Isola d'Ischia (E.V.I.) » (2640).

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, nella precedente seduta, venne chiesto un rinvio del seguito della discussione da parte dell'onorevole Viviani Luciana la quale, ancora oggi, con una lettera mi chiede un ulteriore rinvio.

RUSSO SPENA, *Relatore*. Data l'urgenza del provvedimento, esprimo parere contrario ad un ulteriore rinvio della discussione.

SEMERARO, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Nella seduta del 26 giugno scorso, come gli onorevoli colleghi ricorderanno, l'onorevole Viviani Luciana sottopose all'attenzione del Relatore e del Governo alcuni rilievi. L'onorevole Relatore rispose nella precedente seduta ed io mi accingo a farlo ora.

Se non vado errato, il deputato Viviani Luciana ha parlato, innanzi tutto, di « drammatiche » prese di posizione dei consigli comunali dell'isola nei confronti dell'E.V.I.

Per quanto riguarda l'indignazione dei consiglieri comunali dei vari comuni, provocata da una lettera dell'Ente Ischia, non risulta che essa abbia superato i confini del solo comune d'Ischia. Peraltro, anche in questo comune, l'indignazione risulta limitata ai consiglieri dell'opposizione che hanno presentato al riguardo una interrogazione già discussa in consiglio.

Devo dire, inoltre, che in dieci anni la spesa totale dell'Ente è stata di oltre un miliardo di lire; che dal 1950 al 1960 le entrate sono state 550 milioni di lire e le uscite 549 milioni di lire.

A proposito dei rilievi fatti dalla onorevole Viviani Luciana in merito alla presunta cessione delle acque e dei fanghi a grossi gruppi privati ed all'impoverimento del patrimonio artistico della zona, devo dire che non è esatto affermare che l'Ente sia sorto con il preciso compito di difendere i valori artistici e culturali dell'isola, compito questo che spetta al Ministro della pubblica istruzione.

Ha fatto, inoltre, carico all'Ente di aver creato una « pesante bardatura burocratica ».

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1961

Tengo a precisare che per stipendi ed assegni vari al personale, che del resto è costituito da otto o nove unità, si spendono 13 milioni e 500 mila lire all'anno e che il complesso delle spese, in questo settore, raggiunge appena il 12 per cento delle uscite.

Per quanto si riferisce all'articolo apparso su *Il Tempo* a firma di Franco Scala, devo precisare che il Presidente dell'E.V.I. ha querelato il signor Franco Scala accordando piena facoltà di prove.

Per ciò che attiene all'inchiesta svolta dalla prefettura, posso rispondere che si trattò di una normale ispezione dalla quale è emersa la necessità di far luogo: 1°) al regolamento interno di amministrazione ed a quello del personale; 2°) alla necessità di istituire una direzione amministrativa ed una direzione tecnica; 3°) all'incompatibilità dell'attività del direttore, ingegnere Iacono; 4°) alla istituzione di un idoneo ufficio tecnico; 5°) a lagnanze in ordine agli allacciamenti idrici; 6°) alla sproporzione tra spese di valorizzazione e spese turistiche.

Onorevoli colleghi, come si vede, in definitiva, per l'E.V.I. il Governo ha concesso già un miliardo di lire e sono state spese lire 400 milioni. L'Ente controlla — ed è delegato a provvedere a tutte le opere relative — gli acquedotti. Anche qui si è verificata, però, una certa sfasatura a causa di un singolare fenomeno. Quando, lo scorso anno, queste acque non erano ancora raccolte, gli abitanti di Ischia, attraverso condutture di gomma, le immettevano nelle vecchie cisterne. Tale sistema, per alcuni aspetti non lecito, era, in sostanza, giustificato in quanto, altrimenti, le acque sarebbero andate perdute.

Si è cercato di ovviare a questo abuso, limitando l'erogazione dell'acqua ad alcune ore della giornata. E questo ha portato a delle evidenti lamentele, però l'inconveniente di queste prese d'acqua abusive è stato del tutto eliminato.

Raccomando, quindi, l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

Alla proposta di legge Barbi ho presentato una serie di emendamenti sotto forma di articoli aggiuntivi che sono stati già stampati e distribuiti ai componenti di questa Commissione.

Do lettura di tutti questi nuovi articoli, che vanno premessi a quelli della proposta

Barbi in modo che il Relatore possa esprimere il proprio parere:

ART. 1.

L'articolo 1 della legge 22 luglio 1939, n. 1450, modificato dalla legge 6 giugno 1952, n. 678, è sostituito dal seguente:

« È istituito, con sede in Ischia, un Ente autonomo per la valorizzazione dell'isola d'Ischia.

Tale Ente ha personalità giuridica di diritto pubblico ed avrà durata non superiore ad anni venti dalla pubblicazione della presente legge.

Ad esso spetta di provvedere:

1°) alla valorizzazione delle risorse naturali ed al miglioramento dell'attrezzatura ricettiva dell'Isola, promovendo al riguardo ogni opportuna iniziativa e concorrendo, ove necessario, nella esecuzione delle opere relative;

2°) allo sfruttamento delle risorse idriche locali ed alla distribuzione di acqua potabile, anche attraverso la costruzione e la gestione di reti di distribuzione idriche interne ai comuni;

3°) all'impianto ed all'esercizio di altri servizi pubblici o di pubblica utilità dei quali i comuni dell'isola di Ischia intendano dargli in concessione;

4°) all'apprestamento ed all'attuazione dei piani regolatori dei comuni ed alla sistemazione, costruzione e manutenzione di strade e fognature;

5°) alle opere, e in genere, a tutti gli affari che, in virtù della legge 31 luglio 1959, n. 617, istitutiva del Ministero del turismo e dello spettacolo, e del successivo decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042 sono di competenza dell'Azienda autonoma delle stazioni di soggiorno di cura e di turismo;

6°) l'Ente può, altresì, promuovere ogni iniziativa che attenga alle materie e concernere nella esecuzione delle opere relative, salvo i poteri spettanti alle amministrazioni comunali.

L'Ente può istituire uffici in altri comuni dell'isola d'Ischia e fuori ».

ART. 2.

L'articolo 4 della legge 22 luglio 1939, n. 1450, modificato dalla legge 6 giugno 1952, n. 678 è sostituito dal seguente:

« Sono organi dell'Ente il Consiglio di amministrazione; la Giunta esecutiva; il presidente.

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1961

Il Consiglio di amministrazione è composto:

1°) dal presidente del Consiglio provinciale di Napoli e dai sei sindaci dei comuni dell'isola d'Ischia;

2°) di altri 5 membri designati dal Ministero del turismo, dal Ministero dell'interno, dal Ministero del tesoro, dal Ministero dei lavori pubblici e dal Ministero dell'industria;

3°) dal medico provinciale di Napoli;

4°) da due esperti in materia turistica e da due rappresentanti delle industrie alberghiere ed idro-termali dell'isola scelti dal prefetto di Napoli.

I membri del Consiglio sono nominati con decreto del Ministero del turismo durano in carica un quadriennio e possono essere riconfermati.

Il Consiglio di amministrazione elegge un presidente ed un vicepresidente, che, insieme ad altri tre membri scelti tra i sindaci dell'isola, costituiscono la Giunta esecutiva ».

ART. 3.

Il primo comma dell'articolo 7 della legge 22 luglio 1939, n. 1450, modificato dalla legge 6 giugno 1952, n. 678, è sostituito dal seguente:

« L'approvazione da parte dell'autorità competente, dei progetti delle opere da eseguirsi dall'Ente, per il conseguimento dei suoi fini, equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

Le opere stesse sono considerate, a tutti gli effetti, indifferibili ed urgenti ».

ART. 4.

L'articolo 11 della legge 22 luglio 1939, n. 1450, modificato dalla legge 6 giugno 1952, n. 678, è modificato come segue:

« All'atto della cessazione dell'Ente con decreto del Ministero del turismo, sentito il Ministero del tesoro e quello dell'interno, sarà provveduto alla ripartizione del patrimonio dell'Ente tra i comuni dell'isola d'Ischia in proporzione del numero degli abitanti di ciascun comune ».

RUSSO SPENA, *Relatore*. Il primo articolo aggiuntivo riguarda modifiche prospettate anche dalle amministrazioni comunali interessate e, quindi, possono essere accolte. Si tratta di sostituire l'articolo 1 della legge 22 luglio 1939, n. 1450, con un nuovo articolo che, in parte, riproduce il precedente

ed in parte porta delle aggiunte ad integrazione delle precedenti norme.

Infatti, nella prima parte dell'articolo, viene aggiunta la specificazione della sede dell'Ente, con le parole: « con sede in Ischia ».

Per quanto riguarda i compiti dell'E.V.I., nella vecchia formulazione di cui alla legge attualmente in vigore è detto che l'Ente provvede: 1°) alla valorizzazione delle risorse naturali ed al miglioramento dell'attrezzatura ricettiva dell'isola, mentre il Presidente Riccio propone di aggiungere: « promuovendo al riguardo ogni opportuna iniziativa e concorrendo, ove necessario, nella esecuzione delle opere relative ».

Al punto 2°) si dice che l'Ente deve provvedere allo sfruttamento delle risorse idriche locali ed alla distribuzione di acqua potabile, attraverso la costruzione e la gestione di reti di distribuzioni idriche interne ai comuni. A questa norma si intende inserire l'avverbio « anche », e cioè « anche attraverso la costruzione e la gestione, ecc ».

Il punto 3°) rimane invariato come nel vecchio testo.

Nel punto 4°) si intende specificare che l'Ente deve provvedere all'apprestamento ed all'attuazione dei piani regolatori « dei comuni » e che, oltre alla sistemazione, costruzione e manutenzione di strade, può provvedere anche a quella delle fognature.

Nel punto 5°) per quanto concerne la competenza dell'Azienda autonoma, ci si richiama, alla legge 31 luglio 1959, n. 617, istitutiva del Ministero del turismo e dello spettacolo, nonché del successivo decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042.

Nel punto 6°) oltre a quanto già detto nel vecchio testo, si propone di aggiungere che « L'Ente può istituire uffici in altri comuni dell'isola d'Ischia e fuori ».

Quale Relatore dichiaro di essere favorevole agli emendamenti proposti.

SEMERARO, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Mi permetto di osservare che, nella realtà, questo « fuori » è rappresentato dalla città di Napoli. Si potrebbe quindi dire « L'Ente può istituire uffici nell'isola d'Ischia e nella città di Napoli ».

RUSSO SPENA, *Relatore*. Accetto senz'altro l'emendamento governativo in questo senso.

VERONESI. Nello stampato che contiene questi emendamenti vedo delle parti sottolineate che sarebbero quelle nuove, e le altre non sottolineate che sarebbero quelle già contenute nella formulazione della legge attualmente in vigore. Mi scuso, quindi, se in questo

momento non potrò precisare per quale parte la mia osservazione attenga alle novità introdotte. Io osservo che vi sono delle attribuzioni proprie dei comuni che vengono assunte dall'Ente. Al punto 6 si dice: « Salvo i poteri spettanti alle Amministrazioni comunali » e, quindi, si fa una espressa riserva per i poteri comunali. Ma, al punto 3), si parla di servizi dei comuni dati in concessione all'Ente, nel punto 2°) si stabilisce che l'Ente deve provvedere alla rete di distribuzione idrica interna dei comuni e, al punto 4°) di provvedere ai piani regolatori dei comuni.

La mia domanda è questa: sono i comuni che devono dare questa potestà all'Ente, o è l'Ente che ha questi compiti *ex lege*, indipendentemente dal mandato dei comuni? Dal testo si evincerebbe, appunto, questa ultima interpretazione.

PRESIDENTE. L'Ente deve operare in collaborazione con gli uffici tecnici dei comuni stessi e, quindi, d'accordo con i comuni. D'altra parte lei sa benissimo che, trattandosi di piani intercomunali, se non si raggiunge questo accordo non si può fare il piano regolatore. Chi conosce Ischia, che dopo l'ultima guerra è stata suddivisa in sei comuni, comprende la necessità assoluta di questa unificazione di servizi se si vuol fare qualche cosa di concreto.

VERONESI. Io non intendevo sollevare specificatamente la questione d'Ischia, e ritengo che la norma sia opportuna così come è stata posta. Ma vorrei dei chiarimenti per quanto riguarda la questione dei comuni...

PRESIDENTE. Rimanga chiarito questo concetto: l'Ente è sempre delegato dai comuni, agisce d'accordo con i comuni.

Pongo, ora, in votazione l'emendamento proposto dal Sottosegretario di Stato onorevole Semeraro:

«All'articolo 1, ultimo comma, sostituire le parole: e fuori, con le altre: e nella città di Napoli.

(È approvato).

Do lettura e pongo in votazione l'articolo 1 che, a seguito dell'emendamento testé approvato, rimane così formulato:

«L'articolo 1 della legge 22 luglio 1939, n. 1450, modificato dalla legge 6 giugno 1952, n. 678, è sostituito dal seguente:

« È istituito, con sede in Ischia, un Ente autonomo per la valorizzazione dell'isola d'Ischia.

Tale Ente ha personalità giuridica di diritto pubblico ed avrà la durata non su-

periore ad anni venti dalla pubblicazione della presente legge.

Ad esso spetta di provvedere:

1°) alla valorizzazione delle risorse naturali ed al miglioramento della attrezzatura ricettiva dell'Isola promovendo, al riguardo, ogni opportuna iniziativa e concorrendo, ove necessario, nella esecuzione delle opere relative;

2°) allo sfruttamento delle risorse idriche locali ed alla distribuzione di acqua potabile, anche attraverso la costruzione e la gestione di reti di distribuzione idriche interne ai comuni, nonché alla costruzione ed alla manutenzione delle fognature, sempre quando i comuni ne riconoscano la necessità e la convenienza;

3°) all'impianto ed all'esercizio di altri servizi pubblici o di pubblica utilità che i comuni dell'isola d'Ischia intendano dargli in concessione;

4°) all'apprestamento dei piani regolatori dei comuni, in collaborazione con gli uffici tecnici dei comuni stessi, nonché alla sistemazione, costruzione e manutenzione di strade;

5°) alle opere e, in genere, a tutti gli affari che, in virtù della legge 31 luglio 1959, n. 617, istitutiva del Ministero del turismo e dello spettacolo, e del successivo decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042, sono di competenza delle Aziende autonome delle stazioni di soggiorno di cura e di turismo;

6°) l'Ente può altresì promuovere ogni iniziativa che attenga alle materie suddette e concorrere nella esecuzione delle opere relative, salvo i poteri spettanti alle Amministrazioni comunali.

L'Ente può istituire uffici in altri comuni dell'isola di Ischia e nella città di Napoli ».

(È approvato).

Do lettura del nuovo articolo 2:

«L'articolo 4 della legge 22 luglio 1939, n. 1450, modificato dalla legge 6 giugno 1952, n. 678, sostituito dal seguente:

« Sono organi dell'Ente: il Consiglio di amministrazione, la Giunta esecutiva, il presidente.

Il Consiglio di amministrazione è composto:

1°) dal presidente del Consiglio provinciale di Napoli e dai sei sindaci dei comuni dell'Isola d'Ischia o dai loro delegati;

2°) di altri 7 membri designati dal Ministero del turismo, del Ministero dell'in-

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1961

terno, dal Ministero del tesoro, dal Ministero dei lavori pubblici, dal Ministero dell'industria, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dal Ministero della marina mercantile;

3°) dal medico provinciale di Napoli;

4°) da due esperti in materia turistica e da due rappresentanti delle industrie alberghiere ed idro-termali dell'isola scelti dal prefetto di Napoli.

I membri del Consiglio sono nominati con decreto del Ministero del turismo, durano in carica un quadriennio e possono essere riconfermati.

Il Consiglio di amministrazione elegge un presidente ed un vicepresidente, che, insieme a tutti i sindaci dei comuni dell'isola d'Ischia, costituiscono la Giunta esecutiva ».

SEMERARO, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Mi sia consentito richiamare l'attenzione della Commissione sulla opportunità che, nella composizione del Consiglio di amministrazione dell'Ente per la valorizzazione dell'Isola d'Ischia, non sia escluso il rappresentante dell'Ente provinciale per il turismo di Napoli, e ciò, in conformità di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica del 27 agosto 1960, n. 1042, in merito alla riorganizzazione delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo. Pertanto, all'emendamento presentato dal Presidente Riccio, propongo questo emendamento:

« All'articolo 2 sostituire i numeri 1°), 2°), 3°) e 4°) con i seguenti:

1°) dal presidente del Consiglio provinciale di Napoli e dai sei sindaci dei comuni dell'Isola d'Ischia;

2°) dal rappresentante dell'Ente per il turismo di Napoli;

3°) dal medico provinciale di Napoli;

4°) da tre esperti in materia turistica e da due datori di lavoro e da due lavoratori in rappresentanza delle industrie alberghiere e idro-termali dell'Isola ».

FERRI. Mi sia consentito richiamare l'attenzione sulla opportunità di sostituire le parole: « dal presidente del Consiglio provinciale di Napoli », con le altre: « dal presidente della Giunta provinciale di Napoli » in quanto tecnicamente più esatte.

SEMERARO, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Concordo con l'osservazione del deputato Ferri.

PRESIDENTE. Pongo, prima, in votazione l'emendamento proposto dal deputato Ferri:

« All'articolo 2, n. 1 sostituire le parole: dal presidente del Consiglio provinciale di Napoli, con le altre: dal presidente della Giunta provinciale di Napoli ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo dei numeri 1°), 2°), 3°) e 4°) dell'articolo 2 proposto dal Sottosegretario di Stato Semeraro, di cui ho dato già lettura, con la formulazione derivante a seguito dell'approvazione dell'emendamento Ferri.

(È approvato).

Do lettura e pongo in votazione l'articolo 2 che, a seguito dell'emendamento testé approvato rimane così formulato:

« L'articolo 4 della legge 22 luglio 1939, n. 1450, modificato dalla legge 6 giugno 1952, n. 678, è sostituito dal seguente:

« Sono organi dell'Ente: il Consiglio di amministrazione, la Giunta esecutiva, il Presidente.

Il Consiglio di amministrazione è composto:

1°) dal Presidente della Giunta provinciale di Napoli e dai sei sindaci dei comuni dell'isola d'Ischia;

2°) dal rappresentante dell'Ente provinciale per il turismo di Napoli;

3°) dal medico provinciale di Napoli;

4°) da tre esperti in materia turistica e da due datori di lavoro e da due lavoratori in rappresentanza delle industrie alberghiere e idro-termali dell'isola.

I membri del Consiglio sono nominati con decreto del Ministro del turismo, durano in carica un quadriennio e possono essere riconfermati.

Il Consiglio di amministrazione elegge un presidente ed un vicepresidente i quali, insieme a tutti i sindaci dei comuni dell'isola di Ischia, costituiscono la Giunta esecutiva ».

(È approvato).

Do lettura del nuovo articolo 3 e, non essendovi osservazioni o emendamenti, lo pongo in votazione.

« Il primo comma dell'articolo 7 della legge 22 luglio 1939, n. 1450, modificato dalla legge 6 giugno 1952, n. 678, è sostituito dal seguente:

« L'approvazione da parte dell'Autorità competente, dei progetti delle opere da eseguirsi dall'Ente, per il conseguimento dei suoi fini, equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

Le opere stesse sono considerate, a tutti gli effetti, indifferibili ed urgenti ».

(È approvato).

Analogamente non vi sono osservazioni o emendamenti sul nuovo articolo 4 del quale do lettura:

« L'articolo 11 della legge 22 luglio 1939, n. 1450, modificato dalla legge 6 giugno 1952, n. 678 è modificato come segue:

« All'atto della cessazione dell'Ente con decreto del Ministro del turismo, sentito il Ministro del tesoro e quello dell'interno, sarà provveduto alla ripartizione del patrimonio dell'Ente tra i comuni dell'isola d'Ischia in proporzione al numero degli abitanti di ciascun comune ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo, ora, al testo originario della proposta di legge.

Do lettura dell'articolo 1 che, a seguito dei nuovi articoli approvati, diventa l'articolo 5:

Il contributo dello Stato a favore dell'Ente autonomo per la valorizzazione dell'isola d'Ischia di cui all'articolo 3 della legge 6 giugno 1952, n. 678, è portato, a partire dall'esercizio finanziario 1960-61, da lire 10 milioni a lire 25 milioni annui.

Non essendovi osservazioni o emendamenti lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2, che diventa, ora l'articolo 6:

Al maggior onere derivante dalla presente legge si farà fronte con quota parte delle maggiori entrate di cui al provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1960-61.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Non essendovi osservazioni o emendamenti lo pongo in votazione.

(È approvato).

A seguito degli emendamenti apportati al testo della proposta di legge è necessario modificare anche il titolo.

Pertanto, se non vi sono osservazioni, pongo in votazione il nuovo titolo.

« Modifiche alla legge 22 luglio 1939, n. 1450 ed alla legge 6 giugno 1952, n. 678, ed aumento del contributo a favore dell'Ente autonomo per la valorizzazione dell'Isola d'Ischia ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto, a fine seduta.

FERRI. A nome del gruppo socialista comunico la nostra astensione dalla votazione di questa proposta di legge.

SANNICOLÒ. Anche i rappresentanti del gruppo comunista si astengono dalla votazione.

Discussione del disegno di legge: Aumento del contributo annuo per il funzionamento della Unione nazionale mutilati ed invalidi per servizio (3274).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Aumento del contributo annuo per il funzionamento della Unione nazionale mutilati ed invalidi per servizio » (3274). Il deputato Sciolis ha facoltà di svolgere la relazione.

SCIOLIS, *Relatore*. Sarei stato in grado di svolgere, oggi, la mia relazione se dagli interessati, anzi dal presidente della Unione nazionale mutilati, non fossero state avanzate proposte per un consistente incremento del contributo statale. Siccome ho chiesto dei dati precisi per giustificare questa notevolissima richiesta, prego di voler rinviare, per lo meno di una settimana, la discussione.

BORIN. Sono d'accordo sul rinvio, però vorrei fare una richiesta di carattere formale. Il fatto che il presidente di una associazione faccia pervenire al Relatore una lettera in cui dice: io, invece che 10 milioni ne voglio 50, è sufficiente perché il Relatore accolga questa proposta? Bisogna che almeno ci sia qualcuno dei parlamentari che faccia propria questa richiesta.

PRESIDENTE. L'ha fatto l'onorevole Sciolis. Se lei crede di presentare altri emendamenti, lo faccia pure.

BORIN. L'invio di una lettera di un presidente di una associazione ha carattere tale da poter modificare un disegno di legge?

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1961

PRESIDENTE. Se l'onorevole Sciolis, nella sua coscienza, ritiene di far proprio il suggerimento, nulla gli vieta di presentare degli emendamenti.

BORIN. Siccome l'onorevole Dal Canton Maria Pia, in sede di discussione sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno aveva presentato un ordine del giorno che il Ministro ha accettato come raccomandazione su questa materia, adesso si tratterebbe di perfezionare, di trasformare in norme legislative questo ordine del giorno con un emendamento.

PRESIDENTE. Degli emendamenti ne parleremo dopo che il deputato Sciolis avrà svolto la propria relazione. Se non vi sono osservazioni ritengo che possa restare stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Gagliardi ed altri: Norme integrative e modificative del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042, sul riordinamento delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo (2904).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Gagliardi ed altri: « Norme integrative e modificative del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042 sul riordinamento delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo » (2904).

Il Rappresentante del Governo ha chiesto di rinviare ad altra seduta la discussione della proposta. Se non vi sono osservazioni ritengo che così possa restare stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e della proposta di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Norme per l'assistenza degli orfani dei caduti per causa di servizio ordinario, militare o civile » (3273) con il nuovo titolo « Norme per l'assistenza degli orfani dei caduti per causa di servizio ».

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	25
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

e della proposta di legge Barbi:

«Aumento del contributo dello Stato a favore dell'Ente autonomo per la valorizzazione dell'Isola d'Ischia (E.V.I.) » (*Urgenza*) (2640): con il nuovo titolo: « Modifiche alla legge 22 luglio 1939 n. 1450 ed alla legge 6 giugno 1952 n. 678, ed aumento del contributo dello Stato a favore dell'Ente autonomo per la valorizzazione dell'Isola d'Ischia (E.V.I.) ».

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	18
Voti contrari	1
Astenuti	7

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Berloffo, Bisantis, Borin, Caveri, Cervone, Ferioli, Conci Elisabetta, Dal Canton Maria Pia, Di Giannantonio, Ferri, Gagliardi, Greppi, Lajolo, Lattanzio, Liberatore, Mattarelli Gino, Matteotti Matteo, Pintus, Pirastu, Preziosi Costantino, Pucci Ernesto, Rampa, Riccio, Russo Spena, Sciolis, Veronesi.

Si sono astenuti sulla proposta di legge 2640: Ferri, Greppi, Lajolo, Liberatore, Matteotti Matteo, Pirastu, Preziosi Costantino.

La seduta termina alle 10,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI